FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE IIIº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Francesco Cerini — Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELL'A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA INFLITTE SEGUITO GARA VASTESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO DEL CALCIATORE TORTORI LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA R.C. CESENA/SAVIGNANESE DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tortori Loris. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 4.RICORSO DELL'A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. GIORDANI VALERIO SEGUITO GARA ANZIO/TRASTEVERE DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Anzio Calcio 1924 di Anzio (Roma) riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

> IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 29 novembre 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina